



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

*e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it*

*Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo
Dott.ssa Francesca Ivaldi*

OGGETTO: Dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 (Modello 730/2015 – Modello UNICO 2015)

La dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2014 (Modello 730/2015 o Modello UNICO 2015), presenta delle novità rispetto agli anni precedenti, tra cui in particolare:

Il Modello 730 precompilato

Da quest'anno l'Agenzia Entrate, a partire dal 15 aprile 2015, metterà a disposizione dei contribuenti il Modello 730 precompilato.

In particolare il modello 730 precompilato verrà reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it per i lavoratori dipendenti e i pensionati che:

- hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell'anno 2013;
- e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2014.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l'anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.

La dichiarazione precompilata non viene invece predisposta se, con riferimento all'anno d'imposta precedente (2013), il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973). Non verrà predisposto il modello precompilato nemmeno per i contribuenti che nel 2014 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute.

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia Entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest'anno viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta (reddito di lavoro dipendente, ritenute Irpef, trattenute di addizionale regionale e comunale, compensi di lavoro autonomo occasionale e dati dei familiari a carico);
- i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all'Agenzia Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili);
- gli altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

Il contenuto del modello 730 precompilato potrebbe quindi non essere completo (a titolo di esempio, non sono comprese le spese mediche sostenute dal contribuente, oppure ancora nel Modello 730 Precompilato sono indicati gli interessi passivi relativi ad un mutuo, ma questi in realtà dovranno essere eliminati in quanto il contribuente ha variato la residenza e così anche per i motivi di decadenza per le rate residue relative alle detrazioni 36%-50%-65%, dovuti a vendite o altre variazioni, etc. etc.). Inoltre non e' possibile inviare il Modello 730 precompilato in forma congiunta.

Attenzione: per accedere al Modello 730 precompilato pubblicato on line è necessario essere in possesso di un codice Pin, che può essere richiesto:

- online, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);

Non ci dilungheremo ulteriormente, in questa sede, sulla novità del 730 precompilato. I clienti interessati, potranno provvedere autonomamente alla predisposizione ed invio telematico del proprio Modello 730 Precompilato reperendo tutte le informazioni necessarie su www.agenziaentrate.gov.it.

Lo Studio predisporrà il Modello 730 esattamente come negli anni precedenti senza accedere ai dati del modello precompilato essendo gli stessi largamente incompleti. Nel caso dovessimo ritenere utile l'accesso a questi dati, chiederemo al singolo cliente la firma di un 'apposita delega.

Segnaliamo qui di seguito le **principali novità** previste per la dichiarazione dei redditi:

- il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica (CU2015) che i sostituti d'imposta inviano al contribuente entro il 28 febbraio e all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015;
- i pagamenti delle imposte con Modello F24 (IMU e TASI incluse) dovranno essere obbligatoriamente effettuati con modalità telematiche (senza potersi rivolgere al proprio sportello bancario e/o postale) in caso di importi a debito superiori a € 1.000,00 o se in presenza di crediti da esporre in compensazione; in questi casi lo Studio potrà effettuare il versamento delle imposte per conto del cliente addebitando direttamente il conto corrente di ciascun soggetto, dopo aver acquisito il relativo codice IBAN (reperibile in un qualsiasi estratto conto);
- a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "bonus IRPEF" (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. L'ammontare del credito verrà ricalcolato tenendo conto di tutti i redditi presenti in dichiarazione;
- da quest'anno, l'indicazione delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus IRPEF;
- da quest'anno è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell'otto, cinque e due per mille (per i partiti politici) dell'Irpef;
- nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15% al 10% l'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
- è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in 8 quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni;
- agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro;
- è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. "Art-Bonus" (da ripartire in tre quote annuali di pari importo);
- per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità:
 - quelli aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro;

- quelli aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- salgono dal 24% al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (da effettuarsi obbligatoriamente tramite bollettino postale, carta di credito o bonifico, mai in contanti) e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici. Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro;
- sono prorogate (e quindi si applicano nel 2014):
 - la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
 - la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
 - la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
 - la detrazione del 65% per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero;
- **non sono più compresi tra gli oneri deducibili** i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale **versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli: tale documento pertanto non dovrà più essere consegnato allo Studio;**
- non va più comunicato l'importo dell'IMU dovuta per ciascun fabbricato;
- si ricorda che, com'era già previsto l'anno scorso, possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) **anche se nel 2015 non hanno più un sostituto d'imposta;**
- si ricorda inoltre che non sono detraibili le spese per l'abbonamento al servizio pubblico di trasporto (Amt e altri); non sono inoltre detraibili le spese per l'acquisto dei libri di testo scolastici, mentre è possibile detrarre le erogazioni liberali effettuate in favore degli istituti scolastici;
- per quanto riguarda gli scontrini relativi all'acquisto di medicinali, si ricorda che i parafarmaci non sono detraibili e che lo scontrino senza l'indicazione prestampata del codice fiscale non è detraibile.

Dallo scorso anno è previsto un **controllo preventivo** volto a contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta. L'Agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione (e quindi entro 6 mesi dal 7 luglio), effettuerà specifici controlli preventivi, anche documentali, in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro; il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà successivamente erogato dalla stessa Agenzia delle Entrate e non più dal sostituto di imposta. I controlli preventivi non vengono effettuati se è stato presentato il 730 precompilato, **senza modifiche**, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta.

ATTENZIONE: anche in caso di presentazione del modello 730 possono restare ulteriori obblighi dichiarativi legati al modello UnicoPF2015 (capital gains, investimenti e attività finanziarie all'estero); ci riferiamo in particolare ai casi, non poco frequenti, di:

- contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su **immobili situati all'estero** e che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE);
- contribuenti che hanno detenuto **investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria** o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari.

Documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione dei redditi

Per tutti i contribuenti

- Modello 730 o UNICOPF dell'anno precedente e Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell'anno 2014 (se non già predisposto dal nostro Studio).
- Modelli CU certificazione dei redditi 2014 di lavoro dipendente, pensione, collaborazione, ecc. (ricordiamo che l'INPS non spedisce più al domicilio il modello CU; potrà comunque essere richiesto dal pensionato al numero Verde INPS 803164 comunicando semplicemente nome, cognome e data di nascita).
- Certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all'estero. Certificazione dei compensi percepiti per lavoro autonomo occasionale, diritti d'autore, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.
- Dati del sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio nel mese di luglio, se diverso da quello indicato nel CU.
- Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2014 Certificazioni utili rilasciate da banche o società.
- Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell'assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o divorziato se non già consegnata allo Studio.

Per i possessori di fabbricati e/o terreni (vedi anche successivo Spese per la casa)

- Dettaglio delle variazioni intervenute sugli immobili di proprietà (acquisti, vendite, donazioni, variazioni catastali, etc. etc.), copia di eventuali dichiarazioni di successione relative a beni ereditati nel 2014 o 2015.
- Copia del contratto di affitto con ricevuta di registrazione (se non ancora consegnati), per i fabbricati concessi in locazione e ricevuta di deposito presso il Comune per eventuale agevolazione IMU.
- Copia della sentenza di convalida di sfratto per morosità, per fruire del credito d'imposta per i canoni non percepiti relativi a fabbricati abitativi.
- In caso di cambio di utilizzo dell'immobile, (da sfritto a uso gratuito/da locato ad abitazione principale etc.etc.) è necessaria la data della variazione.

Spese detraibili e deducibili

Spese sanitarie

- Documentazione spese mediche: prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, esami di laboratorio e indagini radioscopiche, ticket, protesi sanitarie, cure fisiche e cure termali con relativa prescrizione medica, prestazioni rese da medico generico e prestazioni di assistenza specifica. Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario.
- Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per l'acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici

Spese per la famiglia

- Ricevute tassa per la frequenza di scuole medie superiori, università (in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani) e rette pagate nel 2014 per l'asilo nido (non superiori a 632 euro annui per figlio).
- Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (pagate esclusivamente con strumenti tracciabili).
- Documentazione spese per l'adozione di minori stranieri (certificate dall'ente che cura la procedura dell'adozione).
- Ricevute contributi versati all'INPS per addetti ai servizi domestici.

- Documentazione spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria e/o di familiari nell'ipotesi di non autosufficienza risultante da certificazione medica.
- Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale del coniuge e documentazione attestante l'effettivo versamento).
- Documentazione spese funebri (importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37).
- Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni (per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00).
- Documentazione spese per l'intermediazione immobiliare sostenute per l'acquisto dell'abitazione principale.
- Contratto di locazione e ricevuta del canone sostenuto da studenti universitari fuori sede (oltre alla quietanza di pagamento delle tasse universitarie).

Spese per la casa

- Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo notaio e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale: è indispensabile anche il contratto di mutuo e l'atto di acquisto dell'immobile
- Spese per manutenzione e ristrutturazione (ed acquisto mobili o grandi elettrodomestici) per le quali spetta la detrazione del 50%. In questo caso è necessaria copia di fatture e bonifici o l'eventuale certificazione rilasciata dall'amministratore nel caso di interventi condominiali Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 55%/65% (interventi di riqualificazione energetica e sull'involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione). In questo caso è necessario: asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione della scheda informativa all'ENEA.

Spese assicurative e previdenziali

- Contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni.
- Ricevute contributi versati all'INAIL per assicurazione casalinghe.
- Contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari (ricevute + contratto di stipula).
- Ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso gli ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.)
- Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro.

Altre spese

- Ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; Paesi in via di sviluppo (ONG); istituzioni religiose.
- Ricevute spese veterinarie (la detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11, nel limite massimo di euro 387,34).
- Contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale stipulato ex lege 431/1998 o da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro, per usufruire della detrazione fissa prevista per gli inquilini proporzionata al reddito, indicando il periodo di occupazione nell'anno d'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento.

Genova, 15 aprile 2015

STUDIO CAMPI BOZZOIVALDI